



O.D.V . dal 1991

ASSOCIAZIONE DOWN

Friuli Venezia Giulia

UDINESE ODV – ONLUS

STATUTO

(approvato dall'Assemblea dei Soci in data 19.07.2019)

STATUTO

“ASSOCIAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA GIULIA UDINESE ODV – ONLUS”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l' “**Associazione Down Friuli Venezia Giulia Udinese ODV - ONLUS**” da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Tavagnacco, via Sottovilla 8, Cavallico . Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. A decorrere dal termine di cui all'articolo 104, secondo comma del codice del terzo settore, l'acronimo Onlus verrà eliminato dalla denominazione dell'associazione. A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel RUNTS, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS nel seguente modo: **Associazione Down Friuli Venezia Giulia Udinese ODV – ETS**.
- 2) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.11.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di operare a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie.

Art. 3

Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 feb. 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni (rif. punto a , art.5 DLGS 117/2017);
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (rif. punto d , art.5 DLGS 117/2017);
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (rif. punto i , art.5 DLGS 117/2017).

d) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale. Culturale o religioso (rif. punto k , art.5 DLGS 117/2017).

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- a) dare ai famigliari, ad iniziare dalla fase più critica della nascita di un bambino con sindrome di Down, sostegno psicologico, informazioni corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;
- b) ottenere un concreto inserimento della persona con sindrome di Down nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- c) agevolare un concreto inserimento della persona con sindrome di Down nel mondo lavorativo;
- d) ricercare e promuovere attività finalizzate ad una futura vita autonoma delle persone con sindrome di Down;
- e) promuovere ed organizzare momenti e/o attività aggreganti nel tempo libero;

Predette attività potranno anche vedere il coinvolgimento e/o la partecipazione di codesta Associazione in progetti realizzati da altri enti/associazioni.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017, tra le quali:

- contribuire allo studio, alla ricerca scientifica, alla sperimentazione, all'informazione sulla sindrome, sulle cause che la provocano, sui problemi e sulle conseguenze che essa comporta nei suoi diversi aspetti sociali, familiari, psicologici, giuridici, sanitari, assistenziali, previdenziali, economici;

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi ed in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall' Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall' assemblea ordinaria.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione

resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'assemblea competente la quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

5) L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4
Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione con beneficio di inventario;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati, contributi dall'UE e da organismi internazionali;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari con beneficio di inventario;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
 - f) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
 - g) Entrate derivanti da convenzioni.
- 3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno **10** giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione e/o i proventi delle attività in attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5
Soci

- 1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
- 3) La qualità di socio ha effetto all'atto del versamento della quota sociale.

Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Comitato Direttivo al primo incontro utile, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La domanda scritta dovrà contenere: l'indicazione del cognome, nome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e, se esistente, l'indirizzo di posta elettronica.
- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della domanda rifiutata, è ammesso ricorso al Comitato Direttivo.
- 3) Il ricorso al Comitato Direttivo è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) Il Comitato Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, che dovrà essere versata entro febbraio e comunque non oltre i 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- 6) Nei casi a) e c) del comma 5 art.6 la perdita di qualità di socio viene deliberata dal Comitato Direttivo. Nel caso b) comma 5 art.6 la perdita di qualità di socio viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Gli addebiti contestati per iscritto perverranno agli interessati tramite raccomandata A/R o consegnati a mano con ricevuta o tramite posta certificata o qualsiasi altro mezzo la cui validità sia riconosciuta dalle norme in vigore.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7
Diritti e Doveri dei soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) I soci hanno il dovere:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento se presente e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

**Art. 8
Organi dell'Associazione**

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Comitato direttivo;
- c) Il Presidente.

**Art. 9
Assemblea dei Soci**

- 1) L'Assemblea dei soci, è il massimo organo deliberante dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci. Solamente i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari hanno diritto di voto.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Se usato il sistema di audio-video conferenza dovranno essere rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci, la partecipazione alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati anche i luoghi audio e video collegati nei quali i soci potranno effettuare il loro intervento. In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo in sua assenza dal vice presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un verbalizzante.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Comitato Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- 11) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Comitato direttivo tramite il Segretario.

Art. 10 **Assemblea ordinaria dei Soci**

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4)
- 3; L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.
 - b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra i soci i componenti del Comitato Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;

- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) ratifica la sostituzione dei membri del Comitato Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Comitato Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g) approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- h) delibera sull'esclusione dei soci, art.6, comma 5, lettera b);
- i) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j) ratifica sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- k) delega il Comitato Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
- l) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Comitato Direttivo

- 1) Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 11 membri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
- 2) Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
- 3) Qualora un componente del Comitato Direttivo, per motivi personali, non sia in grado di partecipare alla maggior parte degli incontri ufficiali, deve chiedere le dimissioni dallo stesso, onde consentire la sua sostituzione.
- 4) In caso di dimissioni, decesso o esclusione di componenti del Comitato Direttivo prima della scadenza del mandato, il Comitato Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 5) Nel caso in cui il numero dei componenti sia inferiore al numero minimo dei membri del Comitato Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

- 6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai componenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 7) Il Comitato Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 3;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci secondo quanto specificato all'art.6, comma 5, lettera b del presente Statuto;
 - e) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - f) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari.
- 8) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Comitato Direttivo.
- 9) Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.
- 10) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni lavorativi di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.
- 11) I verbali delle sedute del Comitato Direttivo, redatti a cura del segretario o di altro membro nominato dal presidente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 12) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti nella votazione prevarrà quella del Presidente (il voto del Presidente vale il doppio).
- 13) I componenti del Comitato Direttivo, entro 30 gg. dalla nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando il nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione in forma disgiunta o congiunta.

Art. 13 Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Comitato Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e

presiede il Comitato Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Comitato Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Comitato per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Comitato Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Segretario

- 1) Il segretario ha i seguenti compiti:
 - a) cura tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Comitato Direttivo tra i quali:
 - il libro dei Soci;
 - il libro dei Volontari;
 - la stesura e la raccolta dei verbali di tutte le assemblee comprese quelle del Comitato Direttivo;
 - b) cura tutta la corrispondenza dell'Associazione e ne è responsabile;
 - c) prepara tutti gli atti e la modulistica necessaria alla gestione dell'Associazione;
 - d) cura la riscossione delle entrate;
 - e) cura la tenuta del libro cassa e degli eventuali libri contabili;
 - f) cura il pagamento delle spese dell'Associazione;
 - g) cura in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione;
- 2) In caso di sua assenza nelle diverse tipologie di assemblee e o riunioni, sarà sostituito da socio verbalizzante nominato all'uopo dal Presidente.
- 3) Collabora con il Comitato Direttivo e con il Presidente.

Art. 15 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

- 1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 comma 2 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Comitato Direttivo.
- 2) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni e può essere rinominato.
- 4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16
Comitati Tecnici

- 1) Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Comitato Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Comitato Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato Tecnico e ne nomina il coordinatore.
- 2) I comitati tecnici, nell'espletamento delle loro attività, non assumono iniziative autonome nei confronti delle istituzioni pubbliche e/o private, se non dopo aver consultato ed avuto l'approvazione del Comitato Direttivo.
- 3) Il Comitato Direttivo promuove almeno un incontro all'anno con i referenti dei Comitati Tecnici al fine di contribuire e sostenere le azioni individuate per le realizzazione delle linee progettuali.
- 4) La durata di ciascun Comitato Tecnico coincide con la durata dell'attività prevista.
- 5) Terminata l'attività sarà compito del Comitato Tecnico interessato redigere un verbale di fine attività.
- 6) Completate le ultime operazioni il Comitato Tecnico viene sciolto.

Art. 17
Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla FONDAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA GIULIA ONLUS con sede legale in Pordenone in Via Concordia Sagittaria 7, presso la "Casa dello Studente",
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18
Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.